



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO CON ISTANZA DI DECRETO EX ART. 56 C.P.A.

Per i Sigg.

COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE
Afferrante	Luigi	San Giovanni Rotondo	FFRLGU73M04H926I
Ancora	Costanza	Roma (RM)	NCRCTN70P51H501A
Antonuccio	Sergio	Palermo (PA)	NTNSRN72E21G273Q
Augelli	Alessandra	Bari	GLLSN76B46A662E
Carrozzo	Stefania	Novoli	CRRSFN68D50F970O
Caruso	Roberta	Mussomeli	CRSRRT89T52F830C
Collalti	Donatella	Roma	CLLDTL70S45H501K
Corbacio	Anna	Monopoli (BA)	CRBNNA80R68F376L
D'Amato	Claudio	Bari (BA)	CRBNNA80R68F376L
De Cecio	Enrica	Macerata (MC)	DCCNRC69T57E783D
De Pascali	Angelo	Gallipoli (LE)	DPSNGL82D18D883C
Di Napoli	Rita	Napoli (NA)	DNPRTI64R48F839E
Giarratana	Marzia	Mussomeli	GRRMRZ88B57F830G
Ippolito	Carlo	Gibellina	PPLCRL76H27E023M
Laino	Catia	PATERNO	LNACTA79P63M269Q
Lamesta	Flora	Andria (BT)	CRBNNA80R68F376L
Lippolis	Francesco Nicola	Noci (BA)	CRBNNA80R68F376L
Lisciandra	Eleonora	Castelvetro (TP)	LSCLNR86E67C286G
Macrì	Francesca	Corigliano Calabro	MCRFNC90D64D005L
Maggio	Antonio	Erice (TP)	MGGNTN72B07D423G
Maiorana	Letterio	Messina	MRNLTR71D16F158L
Mancuso	Danilo	Mussomeli (CL)	MNCDNL85A18F830N
Melilli	Sabrina	Erice	MLLSRN95L69D423U
Millitari	Pierangelo	OSIO SOTTO	MLLPNG81L15G160V
Millitari	Giuseppina	Osio SOTTO	MLLGPP80H64G160R
Minafra	Luca	Mussomeli (CL)	MNFLCU82R07F830Y
Minagro	Vitalba	Alcamo (TP)	MNGVLB94T64A176S
Monaco	Agata Ivana	Iglesias	MNCGVN76B59E281B
Pellegrino	Alessandra	Caltagirone (CT)	PLLSN84M49B428V
Petraglia	Federica	ROMA	PTRFRC86P59H501P
Purrello	Agata Valentina	Catania (CT)	PRRGVL81B49C351K
Salvatore	Vincenzo	S. Felice Acanello (CE)	SLVVNC63E05H834U
Sanzone	Valentina	Niscemi (CL)	SNZVNT89B54F899W
Saya	Davide	Avola	SYADVD87B08A522O
Scivetti	Francesco	Terlizzi (BA)	CRBNNA80R68F376L

Soreca	Antonio	ROMA	SRCNTN88T21H501H
Spoto	Paolo	Agrigento (AG)	SPTPLA77C19A089L
Tamburello	Rosaria Maria Letizia	Caltanissetta (CL)	TMBRRM80D69B429T
Telera	Michele	Manfredonia	TLRMHL72B07E885X
Trimboli	Giosafatte	Locri	TRMGFT86T06D976F
Urtis	Silvia	Oristano (OR)	RTSSLV92549G113A
Valente	Daniela	Piedimonte Matese (CE)	VLNDNL84P63G596B
Verde	Biancamaria	Palermo (PA)	VRDBC82P60G273E
Zummo	Pietro	Salemi	ZMMPTR88D15H700Q

rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), dall'avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955) e dall'avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7722955), elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà n. 62, giuste procure alle liti rilasciate su foglio separato ma materialmente congiunti al presente atto, e che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 091/7794561, ovvero ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

- *Ricorrente*

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588) in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*,
- MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 96446770586) in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*,
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BRESCIA (C.F. 80049150172), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI PAVIA (C.F. 80003800184), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MILANO (C.F. 80099830152), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*

- UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA (C.F. 94619530150), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- U.S.R. PER LA SICILIA, UFFICIO X– AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SIRACUSA (C.F. 80001830894), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- U.S.R. PER LA SICILIA, UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO (C.F. 80004660843), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA SICILIA, UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA (C.F. 92005900888), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA SICILIA, UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANIA (C.F. 80008730873), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA SICILIA, UFFICIO I – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO (C.F. 80012100824), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA SICILIA, UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA (C.F. 80005000833), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA SICILIA, UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ENNA E CALTANISSETTA (C.F. 92037830855), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA(C.F. 80024770721), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- U.S.R. PER LA PUGLIA, UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE (C.F. 80010310755), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA PUGLIA, UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TARANTO (C.F. 80024770721), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA PUGLIA, UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI FOGGIA (C.F. 80001580713), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA PUGLIA, UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BRINDISI (C.F. 80001730748), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*

- U.S.R. PER LA PUGLIA, UFFICIO III – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI (C.F. 80020790723), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80062970373), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (C.F. 80062970373), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BOLOGNA (C.F. 80071250379), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI RIMINI (C.F. 92086100408), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA, UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PARMA (C.F. 80008710347), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (C.F. 97613140017), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*,
- U.S.R. PER IL PIEMONTE, UFFICIO X – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BIELLA (C.F. 90035320028), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA (C.F. 80012550929), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA SARDEGNA, UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI SASSARI (C.F. 80003220904), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO (C.F. 93028190663), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER L'ABRUZZO, UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI CHIETI E PESCARA (C.F. 93028190663), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER L'ABRUZZO, UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI TERAMO (C.F. 80004250678), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*

- U.S.R. PER IL LAZIO, UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI ROMA (C.F. 97248840585), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER IL VENETO, UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO (C.F. 80015150271), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA CAMPANIA, UFFICIO IX – AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA (C.F. 80100690611), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- U.S.R. PER LA CAMPANIA, UFFICIO IV – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI (C.F. 80033300635), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA (C.F. 897036700793), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- L'AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA (C.F. 80003780782), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*
- L'U.S.R. PER L'EMILIA ROMAGNA – UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE DI MODENA, in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*

- *Resistenti*

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **MIRABELLA GIOVANNA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I fascia dell'Ambito territoriale di Siracusa, con punteggio pari a 4;
- della sig.ra **CARRUBBA AGATA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I dell'Ambito territoriale di Siracusa, con punteggio pari a 16;
- della Sig.ra **MATRANGA SILVIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola sec. II grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 12366 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 9;

- della Sig.ra **GIANCANI LAURA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola sec. I grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 12366 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 33;
- del Sig. **AMATO ILENIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS scuola primaria I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 12366 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 33;
- della Sig. **GAMBINO SONIA MARIA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS scuola primaria e infanzia I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 12366 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 33;
- della Sig.ra **GAMBINO SONIA MARIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS infanzia I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento prot. n. 12366 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 33;
- della Sig.ra **GIACCHI STEFANIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS scuola secondaria di secondo grado I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale di Ragusa prot. n. 3558 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 36;
- della sig.ra **DAMIGELLA ERSILIA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I fascia dell'Ambito territoriale di Catania, con punteggio pari a 22;
- della sig.ra **COCO CARMELA MARISA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I dell'Ambito territoriale di Catania, con punteggio pari a 12;
- della Sig.ra **MARRA MARIA LUISA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS scuola secondaria di secondo grado I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Ambito Territoriale di Lecce prot. n. 12253 del 20 agosto 2021, con punteggio pari a 36;
- del sig. **ONOLFO EMANUELE**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS scuola secondaria di secondo grado I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale

per la Lombardia - Ambito Territoriale di Pavia prot. n. 2341 del 20 agosto 2021, con punteggio pari a 25,50;

- della Sig.ra **SALA GIUSEPPINA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I fascia di cui al decreto prot. n. 13745 del 9 agosto 2021 dell'Ambito territoriale di Palermo, con punteggio pari a 25.50;

- della Sig.ra **ALIOTO CLELIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I grado I fascia di cui al decreto prot. n. 13745 del 9 agosto 2021, dell'Ambito territoriale di Palermo con punteggio pari a 22;

- del Sig. **CONTI FRANCESCO**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS II grado I fascia di cui al decreto prot. n. 13745 del 9 agosto 2021 dell'Ambito territoriale di Palermo, con punteggio pari a 12;

- della Sig.ra **SPAGNULO MARCO**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS secondaria di II grado I fascia di cui al decreto prot. n. 10371 del 13 agosto 2021 dell'Ambito territoriale di Taranto, con punteggio pari a 19;

- della Sig.ra **PIGNALOSA FRANCESCO**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS secondaria di II grado I fascia di cui al decreto prot. n. 11426 del 06 agosto 2021 dell'Ambito territoriale di Bologna, con punteggio pari a 14;

- della Sig.ra **DANZA VINCENZO DANILO**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS secondaria di I e II grado I fascia di cui al decreto prot. n. 10811 del 09 agosto 2021 dell'Ambito territoriale di Foggia, con punteggio pari a 14;

- della Sig.ra **CANDURA SIMONA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia secondaria di II grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI - Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta per la Provincia di Caltanissetta prot. n. 14289 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 49;

- del Sig. **PELLEGRINO ANGELA**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola sec. II grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI - Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta per la Provincia di Caltanissetta prot. n. 14289 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 15;

- della Sig.ra **ANTONUCCIO SIMONA EMANUELA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola primaria di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VI - Ambito Territoriale di Enna e Caltanissetta per la Provincia di Caltanissetta prot. n. 14289 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 18,50;
- della Sig.ra **DONADIO MELANIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia secondaria di I grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano prot. n. 11174 del 27 agosto 2021, con punteggio pari a 6;
- della Sig.ra **DI BARI EMANUELA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia secondaria di I grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Ufficio V - Ambito Territoriale per la provincia di Teramo prot. n. 7628 del 23 agosto 2021, con punteggio pari a 36,50;
- della Sig.ra **MARSILII CARLA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia secondaria di I grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano prot. n. 11174 del 27 agosto 2021, con punteggio pari a 8,50;
- della Sig.ra **SCARPONI MARIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia secondaria di II grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio X - Ambito Territoriale di Milano prot. n. 11174 del 27 agosto 2021, con punteggio pari a 37;
- della Sig.ra **FORMISANO GIOVANNI**, inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia secondaria di II grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma prot. n. 4386 del 28 agosto 2021, con punteggio pari a 24;
- della Sig.ra **LEONETTI LUCIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia secondaria di II grado di cui al decreto dell'Ufficio Territoriale per la Provincia di Bari prot. n. 21302 del 18 agosto 2021, con punteggio pari a 20;

- della Sig.ra **ANDRIANI GIACOMA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola primaria di cui al decreto dell'Ufficio Territoriale per la Provincia di Bari prot. n. 21302 del 18 agosto 2021, con punteggio pari a 18;
 - della Sig.ra **POMA MARIA LUISA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola sec. II grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 20307 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 24;
 - della Sig.ra **DORIA FRANCESCA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola sec. I grado di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 20307 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 36;
 - del Sig. **AMATO ILENIA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS scuola primaria I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 20307 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 34;
 - della Sig. **BIANCUCCI ORIETTA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS scuola primaria e infanzia I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 20307 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 10;
 - della Sig.ra **PRINZO ANNA GIACOMA**, inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS infanzia I fascia di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina prot. n. 20307 del 9 agosto 2021, con punteggio pari a 32,50;
- della sig.ra **DAMIGELLA ERSILIA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia dell'Ambito territoriale di Catania, con punteggio pari a 22;
- della sig.ra **COCO CARMELA MARISA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia dell'Ambito territoriale di Catania, con punteggio pari a 12;
- della sig.ra **RICCIARDI BARBARA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola secondaria di II grado dell'Ambito territoriale di Caserta, con punteggio pari a 36;

della sig.ra **CUFFARO MICHELANGELO** inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola secondaria di II grado dell'Ambito territoriale di Monza e Brianza, con punteggio pari a 36;

della sig.ra **FORNO ANDREA** inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola secondaria di II grado dell'Ambito territoriale di Biella, con punteggio pari a 18;

del sig. **SIRIGNANO GIOVANNI** inserito negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola secondaria di II grado dell'Ambito territoriale di Roma, con punteggio pari a 17,50;

della sig.ra **AMATO ILENIA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola secondaria di I grado dell'Ambito territoriale di Roma, con punteggio pari a 21;

della sig.ra **CROCCO SERENA** inserita negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia scuola secondaria di I grado dell'Ambito territoriale di Modena, con punteggio pari a 33;

- *Controinteressati*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE E

COLLEGIALI

- della circolare prot. n. 25089 del 06.08.2021, avente ad oggetto "Anno scolastico 2021/2022 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. Trasmissione DM n. 242 del 30.7.2021", nella parte in cui non specifica la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero di partecipare alle procedure di assunzione a tempo determinato dalle GPS;

- del D.M. 30 luglio 2021 n. 242, recante "Assunzioni da GPS finalizzate al ruolo", nella parte in cui non specifica la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero di partecipare alle procedure di assunzione a tempo indeterminato dalle GPS;

- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche", in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;

- della nota n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *"D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi". Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;*
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8 luglio 2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di I fascia;
- del D.M. 51 del 3 marzo 2021, recante *"Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi"*(nel prosieguo D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *"La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente"*.
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguo O.M. 60/2020) recante: *"Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo, in ogni parte contrastante con gli interessi di parte ricorrente;*
- del Decreto n. 7663 del 07.08.2021 con il quale l'Ufficio Territoriale di Varese ha disposto l'esclusione dell'odierna parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021, per mancanza provvedimento di riconoscimento titolo estero;

- delle graduatorie dell'Ufficio Territoriale di Varese relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente pubblicate con i decreti 7694 del 09.08.2021 e 8032 del 20.08.2021;
- del Decreto n. 9408 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio X – Ambito territoriale di Siracusa ha disposto l'esclusione dell'odierna parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021, per mancanza provvedimento di riconoscimento titolo estero;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Siracusa relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 9421 del 09.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- della nota dell'U.S.R. per la Sicilia, prot. n. 20742 del 9.08.2021, avente ad oggetto D.M. n. 51 del 3.03.2021 – Titoli conseguiti all'estero in attesa di riconoscimento;
- del Decreto n. 12341 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio V – Ambito territoriale di Agrigento ha disposto l'esclusione dei candidati in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero, di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Agrigento relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, pubblicate con il decreto 12366 del 2021, , nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 3553 del 9.08.2021, con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio IX – Ambito territoriale di Ragusa ha disposto l'esclusione dei candidati indicati nell'elenco nominativo in allegato, da intendersi altresì impugnato, n.q. di docenti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero;
- delle Graduatorie dell'Ambito territoriale di Ragusa relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, pubblicate con il decreto 3558 del 2021, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 16000 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Catania ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui

- al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna – in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Catania relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 16012 del 09.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
 - del Decreto n. 12021 del 18.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Puglia, Ufficio VI – Ambito territoriale di Lecce ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna – in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;
 - della nota n. 12024 del 18.08.2021 dell'U.S.R. per la Puglia, Ufficio VI – Ambito territoriale di Lecce, recante "D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie GPS del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. Riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti da elenchi aggiuntivi prima fascia GPS";
 - delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Lecce relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 12253 del 20.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
 - del Decreto n. 13739 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio I – Ambito territoriale di Palermo ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 per le classi di concorso di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado dei candidati ivi elencati n.q. di docenti in possesso di titoli conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero;
 - delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Palermo relative alle classi di concorso di sostegno nella scuola secondaria di I e II grado, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
 - del Decreto n. 10057 del 10.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Puglia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Taranto ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia

di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna – in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;

- della nota n. 10354 del 13.08.2021 dell'U.S.R. per la Puglia, Ufficio VII – Ambito territoriale di Taranto, recante *“D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie GPS del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. Riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti da elenchi aggiuntivi prima fascia GPS”*;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Taranto relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 10371 del 13.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Roma relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 24982 del 09.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;

- del Decreto n. 11861 del 10.08.2021 con il quale l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna – in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Bologna relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 11426 del 06.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;

- del Decreto n. 11227 del 19.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Puglia, Ufficio V – Ambito territoriale di Foggia ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna – in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Foggia relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, pubblicate in allegato al Decreto 10811 del 09.08.2021, che unitamente si impugna, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;

- del Decreto n. 2983 del 20.08.2021 con il quale l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio VII – Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna – in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 7628 del 23.08.2021 con il quale l'U.S.R. per l'Abruzzo, Ufficio V – Ambito territoriale di Teramo ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei docenti inseriti nella tabella allegata – che pure si impugna – in possesso del titolo estero non riconosciuto in Italia;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Teramo relative agli elenchi aggiuntivi delle GPS di prima fascia, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 14290 del 09.08.2021 e del Decreto 14402 del 11.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VI – Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna ha disposto l'esclusione dell'odierna parte ricorrente dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. n. 51 del 03.03.2021.
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Caltanissetta ed Enna relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente pubblicate con il decreto 14289 del 09.08.2021;
- del Decreto n. 10886 del 23.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Lombardia, Ufficio X – Ambito territoriale di Milano ha disposto l'esclusione dei candidati indicati nell'allegato elenco, che pure si impugna;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Milano relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, pubblicate con il decreto 11174 del 2021, , nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto con il quale l'Ambito territoriale di Cosenza ha disposto l'esclusione di parte ricorrente,

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Cosenza relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 4199 del 19.08.2021 con il quale l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio IX – Ambito territoriale di Parma e Piacenza ha disposto l'esclusione dei candidati indicati nell'allegato elenco, che pure si impugna;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Parma e Piacenza relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, pubblicate con il decreto 4386 del 2021, , nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 20255 del 9.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Sicilia, Ufficio VIII – Ambito territoriale di Messina ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati in possesso di titoli di specializzazione sul sostegno o di abilitazione conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Messina relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 678 del 19.08.2021 con il quale l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati in possesso di titoli di specializzazione sul sostegno o di abilitazione conseguiti all'estero non ancora riconosciuti dal Ministero;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Reggio Emilia relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 2340 del 20.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Lombardia, Ufficio XII – Ambito territoriale di Pavia ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati indicati nell'allegato elenco che parimenti si impugna;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Pavia pubblicate con decreto del 2341 del 20.08.2021 relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 20616 del 11.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Campania, Ufficio IX – Ambito territoriale di Caserta ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati indicati nell'allegato elenco che parimenti si impugna;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Caserta relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto con il quale l'U.S.R. per la Campania, Ufficio Ambito territoriale di Napoli ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati indicati nell'allegato elenco che parimenti si impugna;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Napoli relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 10319 del 24.08.2021 con il quale l'U.S.R. per la Lombardia, Ufficio XI – Ambito territoriale di Monza e Brianza ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati indicati nell'allegato elenco che parimenti si impugna;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Monza e Brianza relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 2701 del 24.08.2021 con il quale l'U.S.R. per il Piemonte, Ufficio X – Ambito territoriale di Biella ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati indicati nell'allegato elenco che parimenti si impugna;

- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Biella relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- del Decreto n. 670 del 20.08.2021 con il quale l'U.S.R. per l'Emilia Romagna, Ufficio VII – Ambito territoriale di Modena ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi di I Fascia di cui al D.M. 51 del 3.03.2021 dei candidati indicati nell'allegato elenco che parimenti si impugna;
- delle graduatorie dell'Ambito territoriale di Modena relative alle classi di concorso di interesse di parte ricorrente pubblicate in allegato al Decreto 8559 del 20.08.2021, nella parte in cui non includono i nominativi di parte ricorrente;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e l'inclusione con riserva nelle graduatorie di proprio interesse;

E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE, ANCHE IN FASE CAUTELARE

MONOCRATICA E COLLEGIALE

all'inserimento con riserva di parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo della prima fascia delle GPS di proprio interesse nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire alla stessa parte ricorrente **di presentare le domande di assunzione fine di potere ottenere un conferimento di incarico entro il 31 agosto 2021** e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'*iter* concorsuale.

Si premette in

FATTO

L'odierna parte ricorrente è costituita da docenti non di ruolo in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno e/o di abilitazione conseguito all'estero.

In riferimento a tale titolo, tutti i docenti ricorrenti hanno presentato l'istanza di riconoscimento presso l'Amministrazione resistente competente e sono in attesa di

ricevere dalla stessa il provvedimento di riconoscimento e/o equipollenza.

Per quanto rileva in questa sede segnalare, parte ricorrente ha presentato domanda di partecipazione con riserva, secondo i termini e le modalità prescritte dal Ministero, alla procedura di inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali Scolastiche (nel prosieguo: GPS), riservata ai docenti abilitati su materia o specializzati sul sostegno ed aperta altresì ai docenti che hanno conseguito all'estero il titolo entro il 31/07/2021 e presentato la relativa istanza di riconoscimento.

Segnatamente, parte ricorrente è stata ammessa alla partecipazione alla procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi, in virtù di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, il quale – in conformità con quanto poi sancito anche a livello legislativo – ha espressamente concesso ai docenti in possesso di abilitazione e/o di specializzazione su sostegno conseguite all'estero e in attesa di riconoscimento del titolo, di partecipare con riserva alle procedure di inserimento delle relative graduatorie.

Prova ne è che il software predisposto dal Ministero dell'Istruzione per la presentazione delle istanze di inserimento negli elenchi aggiuntivi nel portale "Istanze Online" – al pari di quanto avvenuto lo scorso anno in sede di costituzione delle GPS – ha consentito ai docenti abilitati all'estero in attesa di riconoscimento di presentare la propria domanda indicando semplicemente la data di conseguimento del titolo e quella della presentazione dell'istanza di riconoscimento, omettendo il dato relativo all'avvenuto riconoscimento. Ciò in quanto il provvedimento di riconoscimento è necessario unicamente all'inserimento a pieno titolo nelle GPS (e negli elenchi aggiuntivi) del docente abilitato all'estero e la sua assenza non risulta in alcun modo ostativa al fine della partecipazione alla procedura di inserimento con riserva né all'eventuale all'assunzione con clausola risolutiva.

Malgrado la chiarezza del dettato normativo applicabile, l'Ufficio Territoriale di Varese, dopo avere regolarmente permesso a parte ricorrente di presentare la propria istanza di inserimento, ha inspiegabilmente deciso di non inserirla nelle graduatorie di proprio interesse e di pubblicare provvedimenti illegittimi contenenti la lista dei docenti abilitati e/o specializzati all'estero ed in attesa di riconoscimento, esclusi dalla procedura.

Segnatamente, l'Amministrazione resistente ha operato l'esclusione *de qua*, richiamando, innanzitutto, il D.M. 51/2021.

L'art. 1, co. 1, di tale decreto prevede unicamente che *“Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 [rectius 31 luglio 2021 n.d.r.]. [...] La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”*.

Tale disposizione, tuttavia, avrebbe dovuto essere interpretata in maniera conforme alla previsione legislativa presupposta, l'art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, oltre che all'atto regolamentare applicabile alla fattispecie di cui è causa – l'O.M. 60/2020. Tali atti, infatti, avrebbero imposto all'Amministrazione di consentire, anche a coloro che hanno ottenuto il titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno all'estero e sono in attesa di averlo riconosciuto, di poter presentare domanda ed essere inseriti con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Gps.

Ciononostante, le Amministrazioni resistenti, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla legge e dagli atti regolamentari sopra richiamati, ha escluso parte ricorrente dalle graduatorie in esame. Ciò, per altro, non è avvenuto in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, atteso che diversi Ambiti territoriali, come gli ambiti territoriali afferenti all'USR Abruzzo – ed in particolare l'Ambito territoriale di Chieti – in corretta applicazione della normativa di riferimento, hanno permesso ai docenti nella medesima situazione di parte ricorrente di inserirsi con riserva nelle graduatorie di proprio interesse e non li hanno esclusi.

Evidentemente, dunque, l'Amministrazione resistente ha adottato comportamenti differenti rispetto ad una unica previsione normativa e ad un'unica procedura concorsuale, ai danni di parte ricorrente.

Tanto premesso, preme altresì rilevare che gli atti odiernamente impugnati sono anche

altamente pregiudizievoli per la parte ricorrente, atteso che dal suo omesso inserimento nelle graduatorie di proprio interesse deriva l'impossibilità per la stessa di essere destinataria di conferimenti di incarico di docenza sia a tempo determinato che indeterminato.

E invero, gli elenchi di cui è causa costituiscono, insieme alle GPS istituite dall'O.M. 60/2020, graduatorie necessarie all'Amministrazione resistente per individuare i docenti abilitati su materia e specializzati sul sostegno ai quali conferire **incarichi di docenza annuali** nei vari gradi di istruzione per l'a.s. di prossima apertura 2021-2022. E con riferimento all'a.s. 2021/2022, di prossima apertura, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi in parola assume un'importanza particolare, atteso che **tali graduatorie – unitamente alla prima fascia delle GPS – forniranno all'Amministrazione la base per individuare anche docenti destinatari di proposta di assunzione in ruolo, secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 4, del c.d. del citato D.L. 73/2021.**

Conseguentemente, la gravità del pregiudizio subito da parte ricorrente in ragione delle illegittimità compiute dall'Amministrazione resistente è tale da legittimare l'istanza di emissione di un Decreto Presidenziale di estrema urgenza ai sensi dell'art. 61 c.p.a.

E infatti, secondo quanto previsto dall'Avviso del 9 agosto 2021 parte ricorrente ha già perso l'opportunità di presentare entro il 21 agosto 2021 la domanda di partecipazione alle procedure assunzionali sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato indette dal Ministero resistente.

L'estrema urgenza, tuttavia, sorge sulla base di quanto previsto dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 25089 del 06.08.2021, ai sensi della quale gli ambiti territoriali, dopo aver concluso le procedure di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, dovranno provvedere ad effettuare i conferimenti delle supplenze **entro e non oltre il 31 agosto.**

Ed invero, secondo il costante insegnamento di codesto Ecc.m TAR, il conferimento di incarico spetta anche ai docenti inseriti in graduatoria con riserva. (Cfr., tra le altre, Sentenza Tar Lazio 7584/2021)

Evidentemente, dunque, **ove l'Ill.mo Presidente non dovesse ottenere la tutela cautelare di estrema urgenza richiesta con la presente istanza, la parte ricorrente non potrà**

conseguire la tanto ambita assunzione in ruolo, né conferimenti di incarico a tempo determinato.

È appena il caso di osservare che la fattispecie oggetto di causa è identica ad altre fattispecie già oggetto nei giorni scorsi di positivo scrutinio in sede di tutela di estrema urgenza da parte dell'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Tar, il cui Decreto 4443/2021 ha permesso a diversi docenti di essere reinseriti nelle graduatorie di proprio interesse al fine di potere partecipare alle procedure assunzionali.

Già dallo svolgimento di tali brevi considerazioni in fatto, emerge l'illegittimità del provvedimento odiernamente impugnato, il quale appare altresì manifestamente pregiudizievole delle prerogative dell'odierna parte ricorrente per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 4, DEL D.L. 73/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'O.M. 60/2020 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 1, DEL D.M. 51/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4-TER, DEL D.L. 22/2020

Come anticipato in fatto, l'Amministrazione resistente ha disposto l'espunzione dei docenti ricorrenti dalle procedure di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS ritenendo applicabile alla fattispecie di cui è causa l'art. 1, comma 1, del D.M. 51/2021, già richiamato nella parte in fatto.

Ebbene, gli atti impugnati sono illegittimi *in primis* per violazione di legge e in particolare della disposizione dell'art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, che, nel disciplinare la procedura straordinaria di assunzione in ruolo prevista per l'a.s. 2021/2022, ha altresì specificato a livello legislativo i requisiti di ammissione alle GPS e agli elenchi aggiuntivi di prima fascia, così ponendo nel nulla qualsiasi disposizione di natura amministrativa contrastante.

Tale previsione ha espressamente individuato i soggetti abilitati a partecipare alla procedura di cui è causa nei *“docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze [...] o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di*

abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”.

Evidentemente, dunque, nell'alveo applicativo di tale disposizione rientrano anche tutti i docenti in possesso del titolo di abilitazione e/o specializzazione conseguito all'estero che abbiano altresì presentato l'istanza di riconoscimento e/o equipollenza del titolo e che dunque possono partecipare alla procedura con riserva di accertamento del titolo.

Tale previsione, tuttavia, è stata erroneamente applicata da alcuni Ambiti territoriali, come quello odiernamente resistente, i quali, in presunta applicazione dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione del 8 luglio 2021, emanato appositamente con l'intento di adeguare il testo del D.M. 51/2021 alla nuova scadenza per il conseguimento del titolo, aggiornandola al 31 luglio 2021, non avrebbe tuttavia recepito la disposizione relativa alla possibilità di inserimento fornita dalla legge e dalla O.M- 60/2020 anche ai docenti in attesa di accertamento del titolo estero.

Ma così, invero, non è.

Ciò si desume *in primis* dal dettato normativo: sul punto è appena il caso di osservare che la disposizione legislativa in parola (l'art. 59 del D.L. 73/2021) non ha fatto altro che ribadire quanto già disposto dall'O.M. 60/2020, recante la disciplina delle *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*.

E l'Ordinanza in questione, sul punto, ha previsto che *“1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021¹ possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. [...] 4. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1, è emanato specifico decreto del Ministro. [...]”*.

Allo stesso modo, anche il D.M. 51/2021, nell'intento del Ministero, diversamente da come ritenuto dall'Amministrazione resistente, ha unicamente disciplinato le modalità e termini di presentazione delle istanze in GPS, lasciando la disciplina dei requisiti di

¹ Tale termine è stato prorogato alla data del 31 luglio 2021 sulla scorta della previsione dell'art. 59, co.0 4, del D.L. 73/2021

ammissione all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020, il quale, tra i requisiti di accesso, ha indicato, tra gli altri, anche i titoli *“conseguit[i] all'estero, ma [...] ancora sprovvist[i] del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente”*, corredati dalla dichiarazione da parte dell'interessato circa l'avvenuta presentazione della *“relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”*.

Per altro, tale disposizione si applica alla procedura di cui è causa anche in virtù di quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.M. 51/2021, il quale rinvia alle disposizioni dell'O.M. 60/2020 e dunque anche all'art. 7, comma 4 della medesima Ordinanza. Segnatamente, tale previsione dispone che, *“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858”*.

D'altra parte, ogni previsione degli atti impugnati relativa alla (ri)determinazione dei requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi in discordanza con quanto previsto dall'O.M. 60/2020, si pone in patente violazione anche della disposizione dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, sulla base del quale è stata emanata l'O.M. 60/2020, e dell'art. 59, comma 4, lett. a), del D.L. 73/2021.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. 22/2020, infatti, *“4-ter. [...] le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (...) [rectius: le GPS – n.d.r.] e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 [...] con ordinanza del Ministro dell'istruzione [...] al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) [...] e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. [...]”*.

Ebbene, il dettato normativo è chiaro nell'attribuire un potere al Ministero

dell'istruzione limitato alla disciplina con Ordinanza di ogni profilo relativo sia a *“le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* sia a *“l'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti”*.

In effetti, l'O.M. 60/2020 ha regolato entrambi gli aspetti in parola, così esaurendo il potere normativo del Ministero sul punto.

La stessa, infatti, ha precipuamente individuato la disciplina relativa al conferimento delle supplenze, suddividendo le relative GPS in graduatorie di prima e di seconda fascia, oltre ad avere previsto tutti i requisiti di accesso alle une e alle altre.

L'art. 2, co 4-ter, poi, ha altresì imposto al Ministero di sottoporre l'Ordinanza *de qua* al controllo sia del CSPI sia del Ministero dell'economia e delle finanze. Ed infatti, com'è possibile evincere dalla parte premessa all'Ordinanza 60/2020, l'emanazione della stessa, in conformità all'indirizzo impresso dall'atto normativo presupposto, è stata correttamente preceduta dal preventivo controllo del CSPI e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per contro, l'Amministrazione resistente, nel disporre l'espunzione dei docenti ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi alle GPS, ha errato nell'individuare l'atto ministeriale di disciplina dei requisiti di accesso. Tale atto, infatti, non avrebbe legittimamente potuto essere individuato nel D.M. 51/2021 poiché il potere regolamentare sul punto era già stato esaurito con l'Ordinanza 60/2020, attraverso la quale, come fin qui osservato, il Ministero ha esercitato il potere conferitogli dall'art. 2, co. 4-ter del D.L. 22/2020. Pertanto, ogni previsione contenuta nel D.M. 51/2021 relativa ai requisiti di accesso agli elenchi aggiuntivi non può che essere considerata illegittima poiché contraria all'O.M. 60/2020 e in definitiva anche *contra legem*.

Sotto altro profilo, il D.M. 51/2021 non avrebbe potuto avere un contenuto contrastante con l'O.M. 60/2020, né un'efficacia innovativa della regolamentazione dei requisiti di accesso alle graduatorie di cui è causa, poiché per l'adozione dello stesso il Ministero ha disatteso l'iter procedurale dei controlli richiesti dalla legge, omettendo di chiedere il preventivo parere del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il contenuto di tale decreto, dunque, così non avrebbe che potuto limitarsi, alla disciplina

“di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza” e dunque delle modalità di presentazione delle domande di inserimento.

Donde il primo motivo di ricorso.

II. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ DELL’AGERE AMMINISTRATIVO

Le osservazioni svolte nel primo motivo di diritto sono sufficienti a legittimare la pretesa di parte ricorrente.

Gli atti impugnati, tuttavia, sono illegittimi anche sotto altri aspetti.

In primis, la preclusione di accedere alle graduatorie di interesse di parte ricorrente nel caso di specie si presenta affetta da illogicità e disparità di trattamento, ed è pertanto manifestamente ingiusta.

E invero, la previsione della necessità di un provvedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero all'interno degli atti impugnati realizza inequivocabilmente una ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati che hanno avuto modo di partecipare con riserva alle procedure di inserimento nelle GPS indette dall'O.M. 60/2020 e dal Decreto 858/2020 e pertanto abilitati ed ammessi all'inserimento con riserva nella prima fascia delle medesime graduatorie, e i candidati, come parte ricorrente, che non hanno avuto la possibilità oggettiva di partecipare alle procedure di inserimento nelle GPS del 2020 entro la scadenza del termine per la presentazione della domanda e avevano interesse ad usufruire della possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi relativi alla procedura indetta con il D.M. 51/2021.

Per altro, è d'uopo ribadire che l'impossibilità di inserirsi in tali elenchi sta impedendo a parte ricorrente non solo di avere la possibilità di ricevere conferimento di incarico a tempo determinato, ma altresì di partecipare alla procedura straordinaria di assunzione a ruolo indetta ai sensi dell'art. 59 del D.L. 73/2021.

In secundis l'agere amministrativo sotteso agli atti impugnati è illegittimo anche per la sua contraddittorietà e per la disparità di trattamento che parte ricorrente sta subendo rispetto ai docenti che hanno partecipato alla medesima procedura di inserimento negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle GPS per altri ambiti

territoriali, quali ad esempio gli ambiti territoriali afferenti all'USR Abruzzo. Tali Amministrazione, infatti, hanno legittimamente e correttamente ammesso in graduatoria i docenti nella medesima situazione di parte ricorrente, senza procedere a nessuna espunzione illegittima.

Donde il secondo motivo di ricorso.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza dei controinteressati indicati in ricorso, o, in alternativa dei diversi docenti ritenuti portatori di un interesse contrastante con quello di parte ricorrente.

A tale istanza, ad oggi, non è stato dato riscontro.

Stante l'impossibilità di conoscere l'identità e/o l'indirizzo di residenza delle suddette persone, si rende necessario che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo, al fine di instaurare il regolare contraddittorio, disponga che l'Amministrazione resistente fornisca i dati identificativi del/i controinteressato/i, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.

Ovvero, autorizzare questa parte ricorrente, stante la numerosità dei potenziali controinteressati, a notificare il successivo ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.

SUL PERICULUM IN MORA

Stante quanto sinora esposto, ad avviso di questa difesa, sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di legge richiesti per l'adozione di un provvedimento cautelare, anche di natura monocratica, idoneo a consentire a parte ricorrente di ottenere l'inserimento nelle graduatorie di proprio interesse al fine di partecipare alle procedure di assunzione che termineranno entro e non oltre il 31 agosto 2021.

Durante il tempo occorrente per la proposizione del ricorso di merito e della domanda cautelare collegiale, sussistendo ragioni di estrema gravità e urgenza, si chiede l'adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di essere inserita nelle graduatorie di proprio interesse e di partecipare,

conseguentemente alle procedure assunzionali che ne derivano.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza secondo la quale, in assenza di un'adeguata tutela cautelare, parte ricorrente rischia di non potere ricevere alcun conferimento di incarico né ai fini della procedura straordinaria di assunzione di cui all'art. 59 del D.L. 73/2021, né ai fini dei conferimenti di supplenze annuali da elenchi aggiuntivi di GPS.

Tali conferimenti, ai sensi dell'Avviso 25089 del 2021 del Ministero dell'Istruzione, dovranno avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2021. Pertanto, ove l'Ill.mo Presidente non dovesse concedere la tutela cautelare richiesta, consistente nell'Ordine impartito all'Amministrazione resistente di permettere a parte ricorrente di presentare la domanda di partecipazione alle procedure di assunzione in tempo per la ricezione di un conferimento di incarico entro il 31 agosto p.v., quest'ultima rischia di non potere ottenere né incarichi di docenza annuali né la tanto ambita assunzione in ruolo.

La sussistenza del requisito cautelare in questione, per altro, è già stata vagliata anche da questo Ecc.mo TAR, il quale con Decreto . 04443/2021 ha consentito ai docenti interessati di partecipare alle procedure assunzionali di cui è causa. Grazie a tale provvedimento, diversi docenti nella medesima situazione di parte ricorrente sono stati ammessi in queste ore ad essere reinseriti nelle graduatorie di proprio interesse e a partecipare alle relative procedure assunzionali.

Ove codesto Ecc.mo Presidente non dovesse emettere ora per allora la richiesta misura cautelare monocratica, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, consistente, per l'appunto, nell'impossibilità di ottenere un conferimento di incarico a tempo determinato o indeterminato.

Ed infatti, dall'illegittima espunzione dalle graduatorie di interesse di parte ricorrente derivano alla stessa notevoli conseguenze in termini di vita professionale e personale.

Ora, appare evidente che il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha natura primaria ed è costituzionalmente garantito e non può essere condizionato alle illegittimità dell'*agere* amministrativo; pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta gamma di interessi, dei quali è portatore il lavoratore, è protetta anche per la

sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali. La dignità del lavoratore, infatti, è intesa sia in senso assoluto, che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro “dipendente”.

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Costituzione) riconoscono al lavoratore una specifica dignità e un diritto inviolabile all’affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità e individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave e irreparabile.

Nella fattispecie di cui è causa è evidente il danno che ha subito parte ricorrente, la quale si è vista privata di una opportunità lavorativa unica ed irripetibile, consistente nella possibilità di partecipare alle procedure di assunzione indette in virtù del piano straordinario di assunzioni di cui all’art. 59 del D.L. 73/2021 e rischia di perdere la possibilità di ricevere conferimenti di incarico di insegnamento a tempo sia determinato che indeterminato.

I tempi fisiologicamente lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare definitivamente il diritto della parte ricorrente, che potrebbe non trovare ristoro in sede di merito.

È il caso di ricordare che lo strumento cautelare è volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal comportamento lesivo dell’Amministrazione resistente, durante il tempo necessario per la definizione del giudizio.

Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l’autonomia in senso non tanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa ha la funzione di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale (cd. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile dal combinato disposto tra l’art. 24 e 113 della

Costituzione, nonché del principio del giusto processo di cui agli art. 111, comma 6, della Costituzione e 13 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e del cittadino (CEDU), firmata a Roma nel 1950 e ratificata dall'Italia con la Legge del 4 agosto 1955, n. 848.

Per quanto esposto, appaiono dimostrati i requisiti di legge (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) necessari per la concessione del provvedimento cautelare, anche monocratico, atteso il grave e irreparabile danno che la ricorrente subirebbe qualora codesto Ill.mo Presidente e l'Ecc.mo Tribunale adito non adottino i provvedimenti cautelari di estrema d'urgenza richiesti.

Tutto ciò premesso,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO

contrariis reiectis, accogliere il presente ricorso in ogni sua parte, unitamente alla contestuale istanza di concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. stante i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto, con conseguente annullamento *in parte qua* degli atti indicati in epigrafe, disponendo il reinserimento con riserva di parte ricorrente nell'elenco aggiuntivo delle GPS nelle classi di concorso di interesse di parte ricorrente nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, ordinando all'Amministrazione resistente di consentire alla stessa parte ricorrente **di presentare le domande di assunzione al fine di potere ottenere un conferimento di incarico entro il 31 agosto 2021** e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo dell'*iter* concorsuale.

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. LAZIO

- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, adottare qualsiasi misura cautelare, monocratica e/o collegiale, che permetta al ricorrente di ottenere il bene della vita richiesto, consistente nel reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento consequenziale;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con condanna dell'Amministrazione al reinserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS di proprio interesse e all'adozione di ogni provvedimento conseguenziale.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

Palermo - Roma, 29 agosto 2021

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale